























Pagamento del bollettino RAV <i>di cui</i>	3,10	0,00	0,00	0,00
Costo di registrazione	0,00	0,00	0,00	0,00

**NOTE RELATIVE ALLA SEZIONE**

- (1) La data valuta è uguale alla data esecuzione operazione  
(2) Si segnala che ciascun Fatturatore ha facoltà di richiedere al cliente, a fronte dell'utilizzo del nuovo servizio di pagamento o CBILL, delle commissioni aggiuntive rispetto a quelle previste e applicate dalla Banca  
(3) Il valore indicato si riferisce ad accordi con enti minori, per altre aziende il prezzo indicato potrà essere inferiore

**ALTRI SERVIZI****Servizio SMS Alert**

Voci di costo	Condizioni
Costo di ciascun SMS ricevuto per servizio di avviso e notifica (1)	Per saldo e movimenti: 0,15 (Vodafone, Ho Mobile e WINDTRE); 0,16 (Tim, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, Tiscali, Kena Mobile e Iliad).
	Gratuito (versione base) per: - Bonifici effettuati da ATM; - Bonifici Italia effettuati da Internet e Mobile di importo uguale o superiore alla soglia stabilita; - Bonifici Europei effettuati da Internet e Mobile di qualsiasi importo; - Ricariche carte prepagate verso terzi disposte da Internet; - Gestione del portafoglio digitale MasterPass.
	Per pagamenti e prelievi con carte di debito e credito: 0,15 (Vodafone, Ho Mobile e WINDTRE); 0,16 (Tim, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, Tiscali, Kena Mobile e Iliad).

**NOTE RELATIVE ALLA SEZIONE**

- (1) Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca l'attivazione del Servizio SMS Alert su uno o più conti correnti, per ricevere, via notifica SMS, informazioni relative al saldo e/o ai movimenti. L'attivazione del Servizio SMS Alert è offerta gratuitamente dalla Banca. Il costo dei messaggi ricevuti è addebitato direttamente dai gestori di telefonia mobile come indicato nelle condizioni economiche del presente foglio informativo e nelle Condizioni Generali del Servizio; la Banca per ogni messaggio inviato riceverà, dai gestori di telefonia, una retrocessione pari ad una frazione del prezzo del messaggio applicato ai clienti finali, nella misura percentuale del 46%.



## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il Cliente può in ogni momento chiudere il conto, senza che ci sia bisogno di un preavviso, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dalla Banca e non dovrà pagare penalità o spese. La Banca può chiudere il conto senza preavviso, in presenza di un giustificato motivo, oppure con il preavviso di 60 giorni dato in forma scritta. Resta fermo che, salvo diverso accordo, sia la Banca che il Cliente possono sempre esigere l'immediato pagamento di tutto quanto comunque dovuto.

La Banca Le ricorda che, ai sensi dell'art. 67-duodecies del D.Lgs n. 206/2005 (come modificato dal D.Lgs n. 221/2007), che essendo il prodotto/servizio oggetto del presente contratto commercializzato mediante tecniche di comunicazione a distanza, qualora Lei rivesta la qualifica di consumatore, ha facoltà di recedere dal contratto stesso, senza penali e senza indicare il motivo, nel termine di quattordici giorni (c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dalla conclusione del contratto. Il recesso dovrà essere mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso BNL Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma. Il cliente che prima del recesso abbia usufruito del prodotto/servizio previsto dal contratto è tenuto a pagare le relative spese, secondo le condizioni economiche di cui al Documento di Sintesi. In caso di mancato esercizio del diritto di ripensamento il contratto continua a produrre gli effetti secondo quanto dallo stesso stabilito, e salvo l'ulteriore diritto di recesso, contrattualmente previsto

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Si informa il Cliente che l'estinzione del rapporto di conto corrente avverrà entro i tempi massimi di seguito riportati:

- presenza del solo conto corrente: entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di estinzione completa da parte del Cliente
- presenza della carta di debito: entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di estinzione completa da parte del Cliente
- presenza di eventuali ulteriori rapporti collegati al conto corrente (ad esempio in presenza Viacard/Telepass, carta di credito, dossier titoli, ecc): entro 50 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di estinzione completa da parte del Cliente<sup>[1]</sup>

Nel caso siano presenti movimentazioni del conto corrente successive alla data di ricezione della richiesta e/o assegni ancora in circolazione in tale data, il tempo massimo di estinzione decorrerà a partire dall'ultima movimentazione.

Il perfezionamento della richiesta sarà sospeso qualora, dopo la presentazione della stessa, sopravvengano degli elementi ostativi alla chiusura del conto corrente quali sequestri, successioni, ecc..

In tali ipotesi la Banca provvederà a fornire idonea comunicazione scritta al Cliente.

Il cliente può altresì richiedere la chiusura del conto tramite un'altra banca ai sensi Decreto Legislativo n. 37/2017, che disciplina il servizio di "Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento". Il servizio che consente il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento d'origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine. Per maggiori informazioni, si veda la "Guida al trasferimento dei servizi di pagamento" disponibile sul sito internet della Banca.

### Tempi previsti dalla legge per il trasferimento del conto di pagamento

12 giorni lavorativi

### Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail [reclami@bnlmail.com](mailto:reclami@bnlmail.com), indirizzo di posta elettronica certificata [reclami@pec.bnlmail.com](mailto:reclami@pec.bnlmail.com), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Per eventuali contestazioni relative ai servizi di pagamento, la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giornate operative. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso), e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;

- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);

- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e presso le Filiali della Banca.

Per eventuali violazioni della normativa in materia di servizi di pagamento, possono essere applicate delle sanzioni amministrative nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché nei confronti degli esponenti aziendali e del personale.

Tali sanzioni amministrative di carattere pecuniario ed accessorio sono applicate secondo i criteri (ad esempio, rilevanza dell'infrazione, ammontare, durata, etc.) indicati dalle pertinenti norme del Decreto Legislativo 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e del Decreto Legislativo 11 del 2010.

<sup>1</sup> È necessario attendere i tempi previsti per le fatturazioni / i tempi previsti per l'addebito mensile dell'estratto conto



GLOSSARIO	
<b>Addebito diretto</b>	Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare.
<b>Addebito Diretto SEPA Core</b>	Si intende il servizio di addebito diretto (definito anche come "Addebito Diretto SEPA" o "SDD") eseguito in conformità agli schemi "SDD Core" come regolato dagli Scheme Rulebook SDD dello European Payments Council (EPC) vigenti e pubblicati sul sito <a href="http://www.europeanpaymentscouncil.eu">www.europeanpaymentscouncil.eu</a> . Tale schema di gestione degli addebiti è utilizzabile nei confronti di qualsiasi tipologia di Debitore, classificati come "Consumatori", "Microimprese" e "Non Consumatori".
<b>Addebito Diretto SEPA B2B</b>	Si intende il servizio di addebito diretto (definito anche come "Addebito Diretto SEPA" o "SDD") eseguito in conformità agli schemi "SDD Business to Business" (anche detto "SDD B2B") come regolato dagli Scheme Rulebook SDD dello European Payments Council (EPC) vigenti e pubblicati sul sito <a href="http://www.europeanpaymentscouncil.eu">www.europeanpaymentscouncil.eu</a> . Tale schema di gestione degli addebiti è riservato esclusivamente ai Debitori che rientrano nelle categorie "Microimprese" e "Non Consumatori".
<b>AISP</b>	Soggetto terzo attraverso cui il Cliente può richiedere le informazioni su un conto, se accessibile online, e sulle operazioni di pagamento a valere del conto stesso.
<b>Bonifico - SEPA</b>	Con il bonifico la banca trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.
<b>Bonifico - EXTRA SEPA</b>	Con il bonifico la banca trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non - SEPA.
<b>Bonifico - SEPA domestico di importo rilevante</b>	Bonifico disposto verso cliente di altra banca su territorio italiano di importo pari o maggiore di € 500.000
<b>Bonifico - SEPA domestico urgente</b>	Bonifico disposto verso cliente di altra banca su territorio italiano e accreditato sul conto del beneficiario nello stesso giorno della disposizione
<b>Bonifico Istantaneo</b>	Bonifico che prevede un accredito verso il beneficiario in un tempo massimo di esecuzione di 10 secondi con un'operatività senza interruzione 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno
<b>Canone annuo</b>	Spese fisse per la gestione del conto.
<b>CISP</b>	Soggetto terzo - emittente strumenti di pagamento basati su carta (es. carta di credito) - autorizzato dal cliente a chiedere conferma alla Banca della disponibilità dell'importo richiesto per l'esecuzione di una determinata operazione di pagamento basata su carta.
<b>Commissione di istruttoria veloce</b>	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
<b>Commissione di servizio</b>	Commissione che si applica all'importo delle operazioni di bonifico da o verso l'estero. Il costo della commissione di servizio si aggiunge a quello del bonifico
<b>Commissione onnicomprensiva</b>	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
<b>Disponibilità somme versate</b>	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il Cliente può utilizzare le somme versate.
<b>Documentazione relativa a singole operazioni</b>	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal Cliente.
<b>EEA</b>	Lo Spazio Economico Europeo, formato dai paesi membri dell'Unione Europea e da altri Paesi che vi abbiano aderito con appositi accordi.
<b>Fido</b>	Contratto in base al quale la Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
<b>Invio estratto conto</b>	Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o su richiesta del cliente.
<b>Ordine permanente di bonifico</b>	Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, eseguito dalla banca secondo le istruzioni del Cliente.
<b>PISP</b>	Soggetto terzo attraverso cui un Cliente può disporre ordini di pagamento, a valere di un conto accessibile online.
<b>Prelievo di contante</b>	Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto.
<b>Prelievo eXtra</b>	Operazione che consente di effettuare sugli ATM BNL, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, un prelievo di importo fino a € 4.990 Euro con addebito diretto sulle disponibilità del conto, senza incidere quindi sui limiti di utilizzo della Carta di Debito BNL. E' consentita una sola operazione nell'arco della settimana solare (da lunedì a domenica) indipendentemente dall'importo richiesto.
<b>Ricarica carta prepagata</b>	Accreditamento di somme su una carta prepagata.
<b>Rilascio moduli di assegni</b>	Rilascio di carnet di assegni.
<b>Rilascio di una carta di credito</b>	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente.
<b>Rilascio di una carta di debito</b>	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
<b>Sconfinamento</b>	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
<b>SEPA</b>	SEPA è la Single Euro Payments Area (l'Area unica dei pagamenti in euro). La SEPA riguarda i Paesi della EEA più altri che vi abbiano aderito (es. Svizzera).
<b>Spesa singola operazione non compresa nel canone</b>	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
<b>Spese annue per conteggio interessi e competenze</b>	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze. L'addebito di tale voce di costo viene effettuato di norma trimestralmente (salvo diversa periodicità concordata con il cliente), frazionando l'importo indicato: ad esempio, 160 euro su base annuale è pari a 40 euro per trimestre. In fase di chiusura del conto, le spese dovute per quel certo periodo di riferimento (nell'esempio, 40 euro) sono in ogni caso applicate per intero; ai fini dell'individuazione del periodo di riferimento, si tiene conto della data di inserimento della lavorazione della chiusura nei sistemi informatici della Banca. Ad esempio, nel caso in cui, nel primo trimestre (1° gennaio - 31 marzo), la richiesta di chiusura venga inserita durante la prima parte del trimestre (es: 30 gennaio), l'importo addebitato per la spesa per conteggio interessi e competenze sarà in ogni caso pari, nell'esempio sopra indicato, al costo trimestrale previsto (40 euro).



<b>Spese forfettarie</b>	La voce "spese forfettarie" è riferita al costo di registrazione calcolato in misura fissa e predeterminata, (cd forfait) ed è comprensiva di un determinato numero di spese di registrazione a fronte di un unico costo addebitato di norma trimestralmente (salvo diversa periodicità concordata con il cliente), frazionando l'importo indicato: ad esempio, 48 euro su base annuale è pari a 12 euro per trimestre. L'addebito di tale voce di costo, se prevista all'interno del contratto, è in alternativa all'addebito del singolo costo di registrazione. Ai fini del conteggio delle operazioni incluse nel costo unico trimestrale, sono considerate le causali indicate alla sezione "causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico". In fase di chiusura del conto, le spese dovute per quel certo periodo di riferimento (nell'esempio, 40 euro) sono in ogni caso applicate per intero; ai fini dell'individuazione del periodo di riferimento, si tiene conto della data di inserimento della lavorazione della chiusura nei sistemi informatici della Banca. Ad esempio, nel caso in cui, nel primo trimestre (1° gennaio - 31 marzo), la richiesta di chiusura venga inserita durante la prima parte del trimestre (es: 30 gennaio), l'importo addebitato per spese forfettarie sarà in ogni caso pari, nell'esempio sopra indicato, al costo trimestrale previsto (40 euro).
<b>Spese per invio estratto conto</b>	Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, e quindi vietato, bisogna individuare tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
<b>Tenuta del conto</b>	La Banca gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del Cliente.
<b>Valute sul prelievo di contante</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data di prelievo.
<b>Valute sul versamento di contante</b>	Numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.